

(N. 1273)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(ROSSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1955

Determinazione dei contributi a favore degli enti autonomi « Biennale » di Venezia, « Triennale » di Milano e « Quadriennale » di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — La gestione finanziaria degli Enti Autonomi Biennale di Venezia, Triennale di Milano e Quadriennale di Roma, preposti, come è noto, alle grandi manifestazioni d'arte contemporanea, non ha potuto, negli ultimi anni, essere condotta su un piano di normalità.

Tale situazione è dovuta, per quanto concerne la Biennale e la Triennale, al ritardo intervenuto nella erogazione dei contributi ordinari posti a carico dello Stato, a norma dei rispettivi ordinamenti (regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, per la Biennale e regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per la Triennale), stante il lungo periodo di tempo occorso per l'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi. Poichè, anzi, detti contributi sono stati a volta versati a manifestazioni già chiuse, gli Enti in parola sono stati costretti, per fronteggiare le esigenze più urgenti e indilazionabili, a contrarre mutui di rilevante

entità, con il conseguente aggravio di spese, dovuto al pagamento dei relativi onerosi interessi passivi.

Difficoltà finanziarie ancora maggiori ha incontrato la Quadriennale di Roma nel dopoguerra a causa della mancata rivalutazione, in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta, del contributo annuo fisso di lire 275.000, posto a carico del Comune di Roma (regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023): è infatti evidente che allo stato attuale l'entità di tale contributo è del tutto insufficiente a coprire le ingenti spese di gestione delle manifestazioni periodiche. In considerazione di tali difficoltà, il Ministero della pubblica istruzione, cui spetta la tutela e la vigilanza sulla Quadriennale, non ha mancato di assumere l'iniziativa per la concessione di contributi a carattere straordinario a favore dell'Ente stesso che, del resto, ha più volte fruito in passato, dalla data della sua istituzione, dell'appoggio finanziario dello Stato.

Finora, tuttavia, è rimasto ancora in sospenso il deficit di lire 60 milioni, occorso per l'organizzazione della VI Quadriennale, chiusa fin dal 1952, mentre è già stata inaugurata la VII manifestazione, attualmente in corso.

Tenuto conto che i contributi dello Stato, a carattere ordinario o straordinario, come nel caso della Quadriennale, debbono considerarsi, insieme ai contributi posti a carico delle Amministrazioni locali interessate, le principali fonti di entrata degli Enti di cui si tratta, ben si comprende come, a causa dei suesposti motivi, la situazione degli Enti stessi sia divenuta assolutamente insostenibile e tale da compromettere la continuità nella organizzazione delle manifestazioni d'arte d'importanza europea ad essi affidate, e con ciò il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Al fine di ovviare a tale situazione di disagio, il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero del tesoro e con la Direzione dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha assunto l'iniziativa di un unico provvedimento legislativo, con il quale verrebbe regolata, per un certo numero di anni, e cioè fino al 1960, la concessione dei contributi statali e dei contributi posti a carico

del Comune di Venezia e della Amministrazione provinciale di Venezia a favore della Biennale, del Comune di Milano a favore della Triennale e del Comune di Roma a favore della Quadriennale, nonchè appianati i disavanzi delle passate gestioni.

Una soluzione del genere, eliminando la necessità di fare ricorso a molteplici provvedimenti legislativi per la concessione di singoli contributi agli Enti in questione, presenta, tra l'altro, il vantaggio, per gli Enti stessi, di garantire sia l'entità della somma erogata dallo Stato e dalle Amministrazioni locali sopramenzionate, sia il versamento dei contributi o di quote dei contributi medesimi, prima dell'inizio di ciascuna delle prossime manifestazioni.

Il Ministero del tesoro, considerato che le Amministrazioni locali stesse non sono in grado di portare i contributi agli Enti interessati ad una somma superiore a quella prevista dal presente disegno di legge, e tenuto conto che l'entità dei contributi a carico dello Stato non supera quella stabilita per il passato, in relazione all'accertato fabbisogno finanziario degli Enti, ha dato il proprio assenso al disegno di legge di cui si tratta.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I contributi dello Stato, del Comune di Venezia e dell'Amministrazione provinciale di Venezia da erogarsi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, a norma del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti per ciascuno degli esercizi finanziari, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60 come segue:

1° *Per le spese generali dell'Ente* da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 20.400.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale);

b) contributo del Comune di Venezia nella somma annua di lire 3.600.000;

2° *Per la « Esposizione Internazionale di Arte Figurativa »* da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di lire 20.000.000;

b) contributo del Comune di Venezia nella somma annua di lire 27.000.000;

c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 4.000.000;

3° *Per la « Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica »* da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato: 1) di lire 10.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale); 2) contributi integrativi da pre-

levarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione Generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

b) contributo del Comune di Venezia nella somma annua di lire 800.000;

4° *Per le « Manifestazioni d'Arte Drammatica e Musicale »* da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale) della somma annua di lire 22.500.000;

b) contributo del Comune di Venezia nella somma annua di lire 15.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti, autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

## Art. 2.

È concesso all'Ente Autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire 146.900.000, allo scopo di colmare il deficit delle manifestazioni indicate nei numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo 1 nonchè delle spese generali dell'Ente a tutto l'esercizio 1954-55; di cui lire 64.200.000 da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e lire 82.700.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio medesimo.

## Art. 3.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente Autonomo « Esposizione Triennale Internazionale delle Arti decorative ed industriali moderne e dell'Architettura moderna » (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per l'attuazione della XI e XII manifestazione è stabilito per ciascuna di dette manifestazioni in lire 150.000.000 a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Per la XI manifestazione il relativo contributo sarà erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1956-57 e per la XII in tre rate di lire 50.000.000 ciascuna negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 4.

Il contributo del Comune di Milano da erogarsi a favore dell'Ente Autonomo «Esposizione Triennale Internazionale delle Arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura Moderna» (Triennale di Milano), a norma del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per l'attuazione della XI e XII manifestazione è stabilito in complessive lire 150.000.000, da ripartirsi in parti uguali nei bilanci comunali 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960.

Art. 5.

Lo Stato concede all'Ente Autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma» istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, per l'attuazione della VII e VIII manifestazione, un contributo di lire 60.000.000 per ciascuna di dette manifestazioni, a carico del Ministero della pubblica istruzione. Per la VII manifestazione il relativo contributo sarà erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1955-56 e per l'VIII in quattro rate di lire 15.000.000 ciascuna negli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 6

Il contributo dovuto alla «Quadriennale» dal Comune di Roma, a norma del regio de-

creto 1° luglio 1937, n. 2023, per l'attuazione della VII e VIII manifestazione è stabilito in complessive lire 22.000.000, di cui lire 11.000.000 da stanziare nel bilancio comunale per l'anno 1955 e lire 11.000.000 da stanziare in parti uguali nei bilanci comunali degli esercizi 1956, 1957, 1958 e 1959.

Art. 7.

Per colmare il disavanzo di gestione della VI «Quadriennale» è autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico del Ministero della pubblica istruzione di lire 60.000.000.

Art. 8.

Alla copertura della spesa complessiva di lire 279.800.000, di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativamente all'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio concernente il fondo speciale occorrente per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla copertura della spesa di lire 60.000.000, di cui all'articolo 7, si provvederà per 45.000.000 di lire a carico dello stesso stanziamento di cui al precedente comma e per lire 15.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.